



ASPeF

Il cuore della città

Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

P.le Michelangelo n. 1 – 46100 Mantova

C.F. e P.IVA 01837820206 – Tel 0376357811

sito www.aspefmantova.it – mail aspef@aspefmantova.it -

PEC aspef@arubapec.it

FARMACIE MANTOVANE SRL R.e.a. 221625

Società soggetta a direzione e coordinamento di

A.S.P.EF. Azienda Servizi alla persona e alla famiglia

Sede in Piazzale Michelangelo 1 - 46100 Mantova (Mn)

Capitale sociale Euro 240.000,00 i.v. C.F. 02068390208

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLE FARMACIE “GRAMSCI” E “DUE PINI” UBICATE NEL COMUNE DI MANTOVA.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del presente capitolato d’ oneri è la fornitura di farmaci, parafarmaci, SOP ed OTC quotidianamente necessari alle Farmacie “Gramsci” e “Due Pini” con sede in Mantova gestite dalla Società Farmacie Mantovane srl per il periodo di mesi 48

Si precisa che:

- Sono da considerarsi farmaci le specialità medicinali registrate (art. 9 del R.D. 3/03/1927 n. 478) e preparati galenici e le specialità medicinali per uso veterinario
- Sono specialità medicinali esenti dall’ obbligo di prescrizione le specialità medicinali registrate al ministero della Sanità rispondenti ai requisiti determinati dalla Circolare del ministero della Sanità n.115 del 30/12/1975

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alla normative vigenti nel territorio italiano .

Le condizioni contenute nel presente capitolato d’oneri sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra la Società Farmacie Mantovane srl ed i fornitori aggiudicatari.

L’appalto come indicato negli articoli successivi è diviso in lotti.

L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta e per ogni singolo lotto con le modalità indicate nel disciplinare di gara, con applicazione del criterio del prezzo più basso.

A seguito dell’aggiudicazione la Società Farmacie Mantovane Srl, procederà alla stipulazione del contratto con gli aggiudicatari dei lotti, che si perfezionerà mediante sottoscrizione di scrittura privata in modalità elettronica.

ART. 2 ARTICOLAZIONE E VALORE DELL’APPALTO

L’appalto è ripartito in 4 lotti come di seguito indicato :

lotto n. 1 – Fornitura di Farmaci parafarmaci , SOP E OTC – importo di Euro 1.880.000,00 (Iva esclusa)

lotto n. 2 – Fornitura di Farmaci parafarmaci , SOP E OTC – importo di Euro 1.800.000,00 (Iva esclusa)

lotto n. 3 – Fornitura di Farmaci parafarmaci , SOP E OTC – importo di Euro 1.400.000,00 (Iva esclusa)

lotto n. 4 – Fornitura di Farmaci parafarmaci , SOP E OTC - importo di Euro 1.000.000,00 (Iva esclusa)

I lotti 1,2,3 e 4 hanno identica composizione e si differenziano come segue :

- a) Per importo come indicato nella tabella seguente
- b) Per consegne : che sono identiche per il lotto 1 e 3 e differenziate per i restanti lotti.

L'importo presunto della fornitura oggetto del presente appalto, è determinato come importo posto a base di gara in Euro 6.080.000,00 così articolato :

LOTTO	IMPORTO ANNUO	Importo totale MESI 48 lotto
1	470.000,00	1.880.000,00
2	450.000,00	1.800.000,00
3	350.000,00	1.400.000,00
4	250.000,00	1.000.000,00
Totale	1.520.000,00	6.080.000,00

Gli importi indicati si intendono per costo finale del prodotto, al netto dell'Iva e dello sconto di gara e costituiscono gli importi dei singoli contratti.

Lo sconto offerto in sede di gara sarà da applicarsi ai prezzi di listino

I valori sopra citati sono da considerarsi indicativi. La spesa totale presunta non impegna in alcun modo Farmacie Comunalì srl, potendo la stessa subire variazioni in rapporto all'andamento del mercato, o in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o regolatoria di settore riguardanti la marginalità, la remunerazione delle farmacie ed il relativo assetto normativo.

Nel caso di mancato raggiungimento del valore presunto indicato nell'appalto per i singoli lotti, nulla sarà dovuto ai contraenti a titolo di risarcimento.

Nel caso si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento della fornitura, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni del contratto stesso (articolo 120 comma 9 Dlgs 36/2023)

I valori di cui sopra sono puramente indicativi. Pertanto, gli importi di aggiudicazione non impegnano FARMACIE MANTOVANE S.r.l. in alcun modo, potendo gli stessi, in rapporto all'andamento del mercato o ad altre condizioni, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari rilevanti per il settore. Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto ai Fornitori aggiudicatari a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa.

ART 3 DURATA

La fornitura avrà la durata di 48 mesi dalla stipula del contratto relativo a ciascun lotto o dalla data di esecuzione anticipata.

E' prevista la facoltà di richiedere l'avvio dell'esecuzione anticipata in pendenza della formale stipulazione dello stesso.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente nel limite massimo di sei mesi (articolo 120 comma 11)

ART. 4 CONSEGNE

Le consegne sono differenziate per ciascun lotto come segue :

LOTTO n. 1 e LOTTO n. 3

All'aggiudicatario di ciascuno dei Lotti 1 e 3 è richiesto :

- 1) quattro consegne giornaliere** nei giorni da lunedì a venerdì e tre consegne nei giorni di sabato, con le seguenti modalità:

a) **dal lunedì al venerdì** con i seguenti tempi di consegna giornaliere:

orario ordine-chiamata	orario consegna
h. 10:30	entro le h. 12:00
h. 12:30	entro le h. 15:00
h. 17:30	entro le h. 19:00
h. 19:30	entro le h. 8:30 giorno successivo

b) **il sabato** con i seguenti tempi di consegna giornaliere:

orario ordine-chiamata	orario consegna
h. 10:30	entro le h. 12:00
h. 12:30	entro le h. 15:00
h. 19:00	entro le h. 8:30 giorno successivo

c) solo per la farmacia "Gramsci" domenica e festivi :

orario ordine-chiamata	orario consegna
h. 19:00	entro le h. 8:30 giorno successivo

- 2)** consegna alla domenica e nei festivi 1 gennaio – 6 gennaio pasqua e lunedì dell'angelo, 18 Marzo (Patrono) 25 aprile, 1 Maggio, 15 Agosto 1 Novembre 8 Dicembre 25 e 26 Dicembre .

- 3)** consegna quando le farmacie sono di turno

Lotto.n.2

All'aggiudicatario del lotto n. 2 è richiesto:

1) Due consegne giornaliere nei giorni da lunedì a venerdì e una consegna il sabato mattina , con le seguenti modalità:

a) **dal lunedì al venerdì** con i seguenti tempi di consegna giornaliere:

orario ordine-chiamata	orario consegna
h. 12:30	entro le h. 15:00
h. 19:30	entro le h. 8:30 giorno successivo

b) **il sabato** con i seguenti tempi di consegna giornaliere:

orario ordine-chiamata	orario consegna
h. 19:00 del venerdì sera	entro le h. 8:30 del sabato mattina

LOTTO n. 4

All'aggiudicatario del lotto n. 4 è richiesto:

1) Due consegne giornaliere nei giorni da lunedì a venerdì e DUE consegne nei giorni di sabato, con le seguenti modalità:

a) **dal lunedì al venerdì** con i seguenti tempi di consegna giornaliere:

orario ordine-chiamata	orario consegna
h. 12:30	entro le h. 15:00
h. 19:30	entro le h. 8:30 giorno successivo

b) **il sabato** con i seguenti tempi di consegna giornaliere:

orario ordine-chiamata	orario consegna
h. 12:30	entro le h. 15:00
h. 19:00	entro le h. 8:30 giorno successivo

c) solo per la farmacia "Gramsci" domenica e festivi :

orario ordine-chiamata	orario consegna
h. 19:00	entro le h. 8:30 giorno successivo

2) consegna alla domenica e nei festivi 1 gennaio – 6 gennaio pasqua e lunedì dell'angelo, 18 Marzo (Patrono) 25 aprile, 1 Maggio, 15 Agosto 1 Novembre 8 Dicembre 25 e 26 Dicembre .

3) consegna quando le farmacie sono di turno

ART. 5 MODALITÀ GENERALI DELLA FORNITURA

Per tutti i lotti valgono le seguenti modalità generali di fornitura :

1. consegna delle ricette presso Federfarma

2. **Collegamento diretto con il sistema informatico del grossista** per la consultazione della disponibilità del prodotto e la conseguente prenotazione dello stesso ed emissione della relativa bolla.
3. **Consegna dei farmaci appartenenti al “doppio canale” PHT.**
4. consegnare presso i seguenti punti vendita: Farmacia “Gramsci” Piazzale Gramsci n. 9/A - Mantova e Farmacia “Due Pini” Viale Pompilio n. 30 – Mantova
5. effettuare consegne franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità; Nei casi di accertata urgenza ed in via eccezionale la ditta deve provvedere alla consegna anche di un solo farmaco.
6. effettuare consegne a farmacie aperte o secondo dei direttori di farmacia
7. Tenere un **servizio di segreteria telefonica** presso i magazzini di riferimento;
8. chiamate telefoniche e/o collegamenti via modem a carico del fornitore
9. **Ricevere gli ordini via telematica**, (mediante procedure compatibili con il sistema informatico delle Farmacie “Gramsci” e “Due Pini”), garantendo gratuitamente supporti informatici (programmi – variazioni - terminali assistenza)
10. **Comunicare**, in tempo reale, le **voci mancanti in via telematica**
11. **servizio di re-routing, servizio ricerca mancanti presso gli altri magazzini .**
12. svolgere un servizio di **informazione su ritiri, revoche e/o variazione** di farmaci e presidi;
13. fornire un **servizio di resi** per **prodotti avariati** compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito;
14. Garantire alle farmacie gestite dalla Società Farmacie Mantovane un **servizio di informazioni tecniche** tramite l'invio periodico di informazioni relative a:
 - a. a) variazioni di prezzo;
 - b. b) listini mensili dei prezzi di acquisto dei SOP, OTC e Parafarmaco, omeopatici e cosmetici;
 - c. c) nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
 - d. d) comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino
 - e. e) disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.;
 - f.
15. Il controllo della merce e le segnalazioni d'errori saranno eseguite nelle 48 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate all'impresa fornitrice. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dell'impresa aggiudicataria.
16. in caso di errata consegna di un prodotto considerato urgente, a giudizio insindacabile del direttore di farmacia, la sostituzione deve avvenire entro la consegna successiva.
17. Le Farmacie devono essere informate sui prodotti che in magazzino sono sotto scorta e/o per cui si preveda un ritardo nelle consegne da parte dell'industria farmaceutica.(probabili futuri mancanti)
18. trasmettere nel tempo più breve i **telegrammi del Ministero della Sanità** e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo;

19. **accettare le restituzioni, entro 45 giorni dall'arrivo**, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione mensile delle relative note di accredito per l'intero importo dei prodotti resi;
20. concordare con i Direttori delle farmacie, almeno due volte all'anno, salvo casi particolari ed imprevisti, **il ritiro delle voci non movimentate** relativamente a confezione ancora vendibili fornite alle farmacie a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale, in percentuale non superiore al 5% dell'acquistato;
21. garantire il **ritiro delle specialità variate** nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori;
22. **fornire i prodotti** oggetto dell'aggiudicazione con data di **scadenza indicativamente non inferiore ad un anno** rispetto alla data di avvenuta consegna;
23. effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;
24. **attenersi** alle disposizioni normative in materia di **HACCP** ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
25. garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
26. concedere alle Farmacia "Gramsci" e "Due Pini" tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite
27. assicurare il ritiro dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici revocati o avariati e non soggetti a reso ASSINDE;
28. in caso di agitazioni sindacali o scioperi di categoria la ditta aggiudicatrice deve comunque assicurare la consegna dei farmaci in fascia A e B o considerati urgenti a giudizio insindacabile del direttore della farmacia;
29. Oltre al pattuito resta facoltà delle Farmacie di usufruire dei servizi offerti normalmente dalle ditte aggiudicatarie ovvero:
 30. offerte mensili speciali
 31. Transfer order
 32. campagne promozionali e/o stagionali
 33. informazione e prenotazione nuovi prodotti
 34. invio ed utilizzo materiale divulgativo e pubblicitario come campioni gratuiti ridotti , cartelloni , opuscoli illustrativi , espositori e omaggi per la clientela.
 35. Si intende che le ditte aggiudicatarie dovranno segnalare alle Farmacie in tempo utile queste iniziative promozionali – commerciali .

ART. 6 – RESI

I fornitori aggiudicatari dovranno inoltre garantire il servizio di reso degli articoli avariati e/o scaduti o revocati o invenduti con emissione mensile di nota di accredito. Gli articoli erroneamente consegnati in sovrannumero rispetto all'ordine saranno restituiti al momento della successiva consegna. Anche dette operazioni devono essere regolate mensilmente, con emissione delle relative note di accredito.

Nel caso l'errata consegna riguardi un farmaco considerato, a giudizio insindacabile del direttore della farmacia interessata, urgente, esso deve essere sostituito nel più breve tempo possibile.

ART. 7 – EVENTI ECCEZIONALI

Ferme restando le obbligazioni minime di cui all'articolo 3, in caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali, oppure in caso di altri eventi eccezionali non imputabili a negligenza o responsabilità delle società, i fornitori aggiudicatari sono obbligati ad aumentare le consegne giornaliere stabilite contrattualmente di ulteriori 2 (due) unità.

ART. 8 - TRASFER ORDER

E' facoltà delle farmacie procedere su ogni lotto con la modalità del "trasfer order".

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI

E' ammessa la revisione dei prezzi che si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta che determinano una variazione del costo dei servizi di fornitura, in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente

La richiesta dovrà essere formulata dai fornitori aggiudicatari e sarà oggetto di riscontro entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla richiesta medesima con apposito provvedimento che a seguito della predetta istruttoria potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento con la conseguente determinazione dell'incremento del prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo

ART. 10 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati sulla base di regolare fattura elettronica previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L' accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna delle merci.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dalla Società qualora difficoltà tecniche attribuibili

Le fatture dovranno essere intestate alle Farmacie Mantovane Srl ed emesse per ogni singolo lotto, alla fine di ogni mese, riportando tutti i d.d.t. emessi nel corso del mese stesso e indicando il riferimento al relativo CIG.

La Società eseguirà i pagamenti riguardanti le forniture tramite bonifico bancario entro 60 data fattura fine mese.

La società Farmacie Mantovane srl, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere – in tutto o in parte- i pagamenti all'impresa appaltatrice cui sono state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, gli appaltatori sono tenuti a comunicare alle società appaltanti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell' art. 3 della stessa legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli appaltatori si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136. Ai sensi del disposto art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, le parti convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto

siano eseguite dagli appaltatori senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il relativo contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte della società.

ART. 12 - PENALI

In caso di irregolarità della fornitura saranno applicate le penali di seguito esposte:

Le ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse. In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, le società potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, presso altra ditta, addebitando eventuali maggiori costi alla parte inadempiente.

In particolare saranno applicate le seguenti penali:

- ✓ nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, le farmacie applicheranno una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine, con un minimo di € 100,00;
- ✓ nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, verrà comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine con un minimo di € 200,00;

Saranno considerate mancanze gravi, che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti inadempienze:

- a) consegna di medicinali scaduti;
- b) mancata effettuazione dei servizi previsti nei precedenti articoli;
- c) ripetuti e reiterati ritardi nella consegna.

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte da parte della farmacia interessata e notificate a mezzo posta elettronica certificata, per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alla farmacia, e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 del presente capitolato, la società interessata potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'art. 1456 del C.C..

In tal caso la società appaltante avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

Oltre a quanto previsto dall' art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), le società appaltanti, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, possono procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che gli appaltatori possano pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei seguenti casi previsti:

- ✓ frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, solo a titolo di esempio, il ripetuto riscontro di mancanti a causa della discriminazione della/e farmacia/e rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato;
- ✓ altre gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della società appaltante;
- ✓ arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'appaltatore, della fornitura in oggetto, ove non dipendente da causa di forza maggiore;
- ✓ sopravvenute cause di esclusione o ostative, legate alla legislazione anti mafia;
- ✓ sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- ✓ cessione di attività, fallimento, concordato preventivo della Ditta aggiudicataria;
- ✓ reiterata fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, e reiterata

- ✓ applicazione delle penali di cui all'art. 5 del presente capitolato d'oneri;
- ✓ subappalto non autorizzato;
- ✓ cessione non autorizzata del contratto e/o dei crediti da esso derivanti.

Nei suddetti casi di risoluzione, le ditte aggiudicatarie avranno diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, mentre è riservata alle società appaltanti la possibilità di affidare a terzi le forniture in danno alle ditte aggiudicatarie inadempienti, addebitando a queste ultime le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggior danni subiti e delle maggiori spese sostenute, anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al presente capitolato.

ART. 14 RECESSO

Farmacie Mantovane srl potrà recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolate come previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023. L'esercizio del diritto di recesso verrà comunicato alla Ditta aggiudicataria mediante PEC con un preavviso di almeno 20 giorni. Ai fini delle verifiche di regolarità, saranno riconosciute le forniture accettate dal Direttore di farmacia prima della comunicazione del preavviso.

ART 15 RISCHI DI INTERFERENZA AI SENSI DEL DLGS 81/2008 e smi

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che non vi siano interferenze che richiedano l'adozione di particolari e ulteriori misure di prevenzione e protezione se non quelle che fanno già parte della sicurezza dell'appaltatore e del Committente. Non sono quindi previsti costi aggiuntivi per l'eliminazione delle interferenze e i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari a zero. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta. Eventuali nuove esigenze saranno oggetto di valutazione e revisione.

ART.16 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione della fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la società appaltante. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

ART. 17 - ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE DITTE

Le ditte aggiudicatarie hanno l'obbligo di organizzare la gestione della fornitura con tutto il personale ed i mezzi che si rendono necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, impiegando adeguate figure professionali. E' fatto obbligo alle ditte aggiudicatarie, ferma restando la loro esclusiva responsabilità diretta verso il committente e verso terzi, di tenere comunque rilevata ed indenne, in qualunque tempo, la società appaltante stessa da ogni domanda delle autorità competenti e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione del contratto, con l'intesa che rimarrà a suo esclusivo carico il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi o avanzare diritti nei confronti del committente. Le ditte aggiudicatarie si obbligano ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione dei presenti contratti e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in

cui i lavori stessi si svolgono. Le ditte aggiudicatrici sono esclusive responsabili dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

ART. 18- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Le ditte aggiudicatrici, a garanzia degli obblighi assunti, dovranno presentare, nei modi e nelle forme di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023 03 del d.lgs 50/2016, una cauzione di importo pari al 10% dell'importo annuale dei singoli lotti aggiudicati. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della società appaltante. La garanzia è presentata in originale alle società appaltanti prima della formale sottoscrizione del contratto. Gli aggiudicatari sono obbligati a reintegrare la cauzione durante la vigenza contrattuale, qualora il committente debba avvalersene in tutto o in parte. La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dopo la liquidazione dell'ultima fattura e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante.

L'impresa aggiudicataria di ogni singolo lotto è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti di Farmacie Mantovane srl, relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

E' a carico delle imprese aggiudicatrici l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

Le ditte aggiudicatrici dovranno disporre di una copertura assicurativa da responsabilità civile per danni a terzi, cose o persone, per un importo di massimale minimo non inferiore a 5.000.000,00 di euro per singolo sinistro e per singolo lotto, che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione delle forniture.

ART. 19 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 119, D. Lgs. 50/2016.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di carattere morale (assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023. e di cui all'art. 67 del D.Lgs.. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico richiesti per l'appaltatore.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

La mancata dichiarazione di voler subappaltare comporterà per l'aggiudicataria l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato d'onori, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).

Sarà fatto obbligo all'aggiudicataria dell'appalto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Non è considerato subappalto il ricorso a corrispondenti o a trasportatori imposti dal singolo prestatore.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti. Non è ammessa la competenza arbitrale.

ART. 21 - CESSIONE DEI CONTRATTI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla..

E' ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'art. 120 c. 11 del d.lgs. 36/2023/2016.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per imposta di bollo e registrazione dei contratti ed ogni altro onere connesso saranno a carico dei Fornitori aggiudicatari.

Ai sensi art. 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica. L'imposta di bollo sarà assolta in una tantum in proporzione al valore dello contratto secondo gli scaglioni di cui all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023

ART 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE GDPR 679/2016. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura e non verranno né comunicati né diffusi. Il titolare del trattamento è AZPEF, nei confronti della quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dalla normativa vigente, riconoscendo ed autorizzando fin d'ora il trattamento dei dati per i fini di cui sopra. La ditta aggiudicataria, ogniqualvolta, in ragione dei rapporti contrattuali intrattenuti con la società, si trovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili riguardanti gli utenti della Farmacia Comunale, sarà conseguentemente obbligata ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dal GDPR 679/2016 in materia di trattamento dei dati

ART 24 DISCIPLINA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di appalto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni legislative vigenti

IL Direttore Generale
D.ssa Lorenza Malacarne